COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11.09.2000
COM(2000) 553 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

sull'applicazione dell'allegato X dello statuto (regolamento n. 3019/87 del Consiglio, del 5 ottobre 1987) Anno 1999

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

sull'applicazione dell'allegato X dello statuto
(regolamento n. 3019/87 del Consiglio, del 5 ottobre 1987)
Anno 1999

INTRODUZIONE

Ai sensi dell'articolo 101 bis dello statuto, fatte salve le altre disposizioni dello statuto, l'allegato X stabilisce le disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio nei paesi terzi.

Ai sensi dell'articolo 14 dell'allegato X "la Commissione presenta ogni anno al Consiglio una relazione concernente l'applicazione del presente allegato e segnatamente la fissazione del tasso dell'indennità correlata alle condizioni di vita conformemente all'articolo 10".

Dal 1° gennaio 1988 la Commissione ha redatto nove relazioni, concernenti i periodi seguenti: ottobre 1987 - dicembre 1988, 1989, 1990-1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997-1998.

Conformemente a quanto auspicato dal Consiglio, il 1999 è stato caratterizzato dal proseguimento del processo di riassegnazione del personale e, per quanto riguarda i coefficienti correttori, dalla selezione mediante gara di un subappaltatore qualificato e più competitivo di EuroCost al fine di ridurre i costi della loro determinazione.

In seguito alla crisi nei Balcani, il 1999 è stato inoltre caratterizzato dalla creazione della Task Force per la ricostruzione del Kosovo.

CAPITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1: ASSUNZIONI

Nel 1999 il numero di posti accordati ai Servizi esterni è aumentato in seguito all'assegnazione di quattro nuovi posti nel quadro del bilancio 1999 e a diverse operazioni di riassegnazione dalla sede centrale ai Servizi.

Sono stati riassegnati nove posti nel quadro della deconcentrazione verso i paesi PHARE, è proseguita la riassegnazione di 21 posti dalla sede centrale delle DG Relazioni esterne verso le delegazioni e sono state avviate quattro riassegnazioni supplementari, in particolare dalla DG XXIV (controllo veterinario) e dalla DG IB (assistenza al rappresentante speciale per il processo di pace nel Medio Oriente).

Tali operazioni hanno comportato un aumento delle risorse dei Servizi esterni che, con i cinque posti "floaters", al 31 dicembre 1999 contavano 693 posti. Tuttavia, la riduzione forfettaria operata sulle risorse dei Servizi esterni, rettificate da un trasferimento destinato a coprire una seconda tranche di riassegnazioni attuate durante l'esercizio, riportava il numero degli effettivi finanziati per il 1999 a 644.

Nel contesto dell'emergenza balcanica, alcuni dei posti vacanti previsti per l'apertura o il rafforzamento di delegazioni, secondo la decisione della Commissione del 22 luglio 1998, sono stati utilizzati per rafforzare la rappresentanza comunitaria nei paesi vicini al Kosovo, ossia in Albania, nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e in Iugoslavia.

Al 31 dicembre 1999, nei Servizi esterni erano effettivamente coperti 627 posti e quattro "floaters" operavano dalla sede centrale.

Nel 1999, sono state assunte tre persone dell'elenco di riserva COM/A/696.

ARTICOLO 2: MOBILITÀ

Rotazione

L'esercizio di rotazione 1999 ha riguardato 159 funzionari (133 nel 1998) iscritti nell'elenco di rotazione e ha comportato:

– 63 trasferimenti fra delegazioni (52 nel 1998)

– 49 trasferimenti dalle delegazioni alla sede centrale (49 nel 1998)

– 12 cessazioni dal servizio (8 nel 1998)

Il criterio dell'alternanza delle assegnazioni tra delegazioni e sede centrale ha potuto essere mantenuto:

– 49 trasferimenti dalle delegazioni alla sede (49 nel 1998)

– 56 trasferimenti dalla sede alle delegazioni (58 nel 1998).

Nel quadro dell'esercizio di rotazione 1999 vi sono stati in tutto 180 trasferimenti (contro 170 nel 1998).

Ridistribuzione

Oltre alle riassegnazioni decise nel 1998 e attuate nel 1999 (25 posti, di cui, in base ad una decisione globale del comitato di direzione dei Servizi esterni, 21 dalle DG Relazioni esterne, nove dei quali nel quadro della deconcentrazione PHARE), il 22 luglio 1998 la Commissione ha deciso la riassegnazione di 13 posti all'interno della rete per rafforzare la rappresentanza comunitaria nei paesi e nelle regioni in cui si concentravano le sue priorità politiche. Queste riassegnazioni si dovevano effettuare nell'arco di tre esercizi, ossia 7 posti nel 1999 (5 A, 1 B e 1 C), 5 posti A nel 2000 e 1 posto A nel 2001. Le riassegnazioni del 1999 hanno avuto luogo da Antigua (A), Samoa (A), Senegal (A), Suriname (2 posti A), Togo (A), Parigi (B), Ungheria (C). Una parte di questi posti è stata utilizzata per rafforzare le delegazioni in Albania (3 posti) e Iugoslavia (1 posto) nonché l'Ufficio del rappresentante speciale nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (3 posti) nel quadro della crisi dei Balcani.

ARTICOLO 3: RIQUALIFICAZIONE

Nel 1999, le decisioni relative alla riqualificazione hanno riguardato 40 funzionari dei Servizi esterni riassegnati alla sede centrale nelle DG e nei servizi delle Relazioni esterne in base al criterio dell'alternanza delle assegnazioni nel quadro della politica di rotazione.

CAPITOLO 2: OBBLIGHI

ARTICOLO 4: ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NELLA SEDE DI SERVIZIO

Questo articolo non richiede commenti particolari.

ARTICOLO 5: ALLOGGIO

Nel 1999, la Direzione K della DG Relazioni esterne ha proseguito la politica volta a mettere a disposizione dei funzionari in servizio fuori della Comunità degli alloggi ammobiliati. Sono stati fissati dei parametri in materia di superfici abitabili, numero di vani e costo/m² per paese.

Sono state iniziate alcune pratiche pilota ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 dell'allegato X, nei paesi in cui le condizioni del mercato e il contesto giuridico lo consentono.

CAPITOLO 3: CONDIZIONI DI LAVORO

ARTICOLI 6, 7 E 9: CONGEDO ANNUALE

Il 1999 è stato il secondo anno di effettiva applicazione della decisione della Commissione del 17.7.1997 riguardante la riforma delle modalità di applicazione del regime relativo al congedo dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo.

Tale riforma, che consiste nella contabilizzazione dei diritti sulla base dei giorni lavorativi anziché di calendario e nella fissazione del numero massimo di giorni di chiusura degli uffici a sei all'anno per tutti i paesi, da un lato ha facilitato il lavoro di gestione e il controllo nelle delegazioni e nella sede centrale e, dall'altro, ha eliminato ogni disparità di trattamento tra i funzionari.

I risultati positivi già registrati in seguito al controllo più rigoroso della pianificazione dei congedi, in particolare allo scopo di diminuire i riporti, sono stati confermati nel 1999.

Invece, l'articolo 9, § 2, secondo il quale il congedo di riposo non può essere combinato con un congedo annuale, ha suscitato osservazioni da parte dei funzionari circa i condizionamenti e la mancanza di flessibilità derivanti dalla sua applicazione.

ARTICOLI 8 E 9 §2: CONCESSIONE IN VIA ECCEZIONALE DI UN CONGEDO DI RIPOSO

Il 17 febbraio 1999 la Commissione ha deciso, nel quadro del consueto esercizio annuale, la concessione in via eccezionale dei congedi di riposo relativi all'esercizio 1999 solo per le sedi di servizio in cui le condizioni di vita sono state giudicate "particolarmente disagiate" in base ai parametri usati per fissare annualmente l'indennità correlata alle condizioni di vita.

La rigorosa applicazione delle condizioni di cui all'articolo 8 dell'allegato X ha comportato la concessione di questo diritto a 30 sedi di servizio nel 1999 (come indicato all'allegato I) contro le 27 del 1998. Il leggero aumento del numero di sedi beneficiarie fra il 1998 e il 1999 è dovuto in particolare all'aumento del numero dei paesi in crisi nel 1998 (13 contro 7 nel 1997) in seguito al deterioramento delle condizioni di sicurezza. Anche nell'anno in oggetto

l'effetto di questo aumento è stato neutralizzato dall'applicazione del principio della proporzionalità tra diritto e durata effettiva della crisi. Infatti, tre sedi dichiarate in crisi nel 1998 non hanno beneficiato di congedi di riposo nel 1999 a causa della breve durata di tali crisi (Indonesia, Lesotho e Repubblica federale di Iugoslavia).

CAPITOLO 4: REGIME PECUNIARIO E VANTAGGI SOCIALI

SEZIONE 1: REGIME PECUNIARIO, ASSEGNI FAMILIARI

ARTICOLO 10 §1: INDENNITÀ CORRELATA ALLE CONDIZIONI DI VITA

Il 14 dicembre 1998 la Commissione ha adottato i tassi dell'indennità correlata alle condizioni di vita per l'esercizio in oggetto. Tali tassi figurano nella tabella dell'allegato II.

ARTICOLO 10 §2: INDENNITÀ COMPLEMENTARE

Nel 1999 la Commissione ha deciso il versamento di un'indennità complementare ai funzionari in servizio nei seguenti paesi:

Paese	Decorrenza	Fine	Livello di crisi
Albania	Marzo 1997 Giugno 1997		10 % 5 %
Algeria	Novembre 1993		10 %
Congo - Brazzaville	febbraio 1999	aprile 1999	10 %
Eritrea	Giugno 1998 Luglio 1998		10 % 5 %
Guinea-Bissau	Giugno 1998	Ottobre 1999	10 %
Iugoslavia - Belgrado	Marzo 1999 Settembre 1999	 Ottobre 1999	10 % 5 %
Iugoslavia - Pristina	Luglio 1999		5 %
Sierra Leone	Luglio 1997 Agosto 1998 Dicembre 1998 Novembre 1999		10 % 5 % 10 % 5 %

ARTICOLI 11 E 12: MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

Per quanto riguarda la moneta di pagamento delle retribuzioni nel 1999, le percentuali medie in rapporto ai funzionari interessati sono le seguenti:

– l'82% ha optato per il pagamento dello stipendio in franchi belgi in virtù dell'articolo 11 dell'allegato X dello statuto;

– il 14% ha chiesto il pagamento di una parte della retribuzione in moneta locale; di questi, il 73% ha chiesto il massimo previsto dalle direttive interne relative all'articolo 12 dell'allegato X dello statuto (80%) e gli altri hanno optato per percentuali oscillanti fra l'11% e il 76%;

il Giappone ha continuato a beneficiare nel 1999 della percentuale del 90% in virtù dell'articolo 1, secondo paragrafo, delle direttive interne relative all'articolo 12 dell'allegato X dello statuto;

– infine, il 4% ha chiesto, sulla base dei documenti giustificativi necessari, il pagamento di una parte della retribuzione in una moneta diversa da quella della sede di servizio, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dell'allegato X dello statuto (Russia, Ucraina e Kazakstan).

ARTICOLO 13: COEFFICIENTI CORRETTORI

Il 5 febbraio 1999 la Commissione ha approvato la decisione n. 185[1], che adegua i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 1998 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi.

Il 5 febbraio 1999 il Consiglio ha adottato il regolamento n. 342/1999[2] che stabilisce coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° luglio 1998 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi.

Il 18 agosto 1999 la Commissione ha approvato la decisione n. 703[3], che adegua i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 1998 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi.

Gli sforzi intrapresi negli anni precedenti dalla DG Relazioni esterne al fine di ridurre i costi del lavoro statistico si sono conclusi nell'autunno 1999.

Le nuove procedure di lavoro stabilite consentiranno di dimezzare i costi rispetto al livello iniziale, pur salvaguardando la qualità dei risultati.

A partire dall'aprile 2000 il lavoro statistico sarà effettuato dalla società Air-Inc, nuovo subcontraente di Eurostat in sostituzione di EuroCost.

ARTICOLO 15: INDENNITÀ SCOLASTICA

L'importo globale pagato a titolo di indennità scolastica per l'anno 1998/99 è pari a 2.750.787 EUR.

È stato mantenuto il sistema di concessione degli anticipi sull'indennità scolastica a favore dei funzionari che devono far fronte a oneri scolastici particolarmente elevati. Tutti gli anticipi concessi per l'anno scolastico 1998/99 sono stati regolarizzati nei termini previsti.

1 GU L 60 del 9.3.1999, pag. 83.
2 GU L 43 del 17.2.1999, pag. 1.
3 GU L 277 del 28.10.1999, pag. 37.

Come per gli anni precedenti, il tasso di cambio relativamente elevato dello YEN ha indotto la Commissione ad autorizzare il superamento del massimale annuale di rimborso nell'anno scolastico 1998/99 per i funzionari in servizio in Giappone i cui figli frequentavano scuole internazionali sul posto.

ARTICOLO 16: INDENNITÀ DI PRIMA SISTEMAZIONE E DI NUOVA SISTEMAZIONE

L'indennità di prima sistemazione viene pagata al funzionario assegnato ad una delegazione. L'indennità di nuova sistemazione viene pagata al funzionario alla cessazione definitiva dal servizio.

Nel periodo 1998/99, in franchi belgi, sono state esaminate 346 pratiche di prima sistemazione e 8 di nuova sistemazione per un totale di 3.472.944 EUR e, in moneta locale, 28 pratiche di prima sistemazione e 16 di nuova sistemazione per 639.772 EUR.

SEZIONE 2: REGOLE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE

ARTICOLO 17: RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASLOCO DEL MOBILIO E DELLE SPESE REALI DI SISTEMAZIONE SOSTENUTE DAI FUNZIONARI CHE NON DISPONGONO PIÙ NELLA STESSA SEDE DI SERVIZIO DI UN ALLOGGIO AMMOBILIATO MESSO A DISPOSIZIONE DALL'ISTITUZIONE

Nel 1999 non è stato necessario applicare questo articolo.

ARTICOLO 18: ALLOGGIO PROVVISORIO

Nel 1999 sono state prese 163 decisioni di autorizzazione di alloggio provvisorio (166 nel 1997 e 187 nel 1998).

ARTICOLO 19: VETTURA DI SERVIZIO/INDENNITÀ CHILOMETRICA

Dal giugno 1996 si applicano le regole relative all'uso dei veicoli ai fini del servizio e dei veicoli privati. Tali regole sono state oggetto di revisione alla fine del 1998 e il testo riveduto è stato diffuso all'inizio del 1999. L'indennità chilometrica di cui all'articolo 19 è stata fissata, secondo la prassi applicata da parecchi Stati membri, in base al costo operativo medio. L'indennità è attualmente di 0,26 EUR/km (0,36 EUR/km per i fuoristrada).

ARTICOLO 20: SPESE DI VIAGGIO RELATIVE AI CONGEDI DI RIPOSO

Le spese di viaggio relative ai congedi di riposo sono state rimborsate sulla base della distanza tra la sede di servizio e la località fissata dalla Commissione per il congedo. In caso di deroga alla località del congedo di riposo, il rimborso è stato effettuato nei limiti del costo pertinente. Le spese effettuate nel 1998 sono state pari a 221.264 ecu e quelle effettuate nel 1999 a 249.499 EUR.

ARTICOLO 21: RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO DEGLI EFFETTI PERSONALI, TRASLOCO, CUSTODIA DEI MOBILI

L'articolo non ha dato luogo a difficoltà.

Vi sono stati 247 traslochi nel 1997, 266 nel 1998 e 237 nel 1999.

Nel 1997 le regole relative al trasloco degli effetti personali sono state oggetto di un aggiornamento, entrato in vigore all'inizio del 1998. La gara indetta nel 1997 per l'assicurazione del trasporto di questi effetti si è conclusa con l'assegnazione di un contratto approvato dalla CCAM e firmato alla fine del febbraio 1998.

ARTICOLO 23: RIMBORSO DELL'AFFITTO AI FUNZIONARI CHE NON BENEFICINO DI UN ALLOGGIO MESSO A DISPOSIZIONE DALL'ISTITUZIONE

Come esposto all'articolo 5, l'articolo 23 è attualmente applicato in dieci casi. Sulla base di questa esperienza, la Commissione deciderà delle condizioni a cui applicare questo articolo in modo da conciliare efficacia e buona gestione del bilancio.

SEZIONE 3: SICUREZZA SOCIALE

ARTICOLO 24, TERZO COMMA: RIMPATRIO PER MOTIVI SANITARI IN CASO DI URGENZA O DI ESTREMA URGENZA

Nel 1999 hanno avuto luogo 21 rimpatri, per un costo globale di circa 140.000 EUR, compreso il contratto stand-by con SOS Ambulance.

ARTICOLO 25: ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DELLE PERSONE A CARICO DEL FUNZIONARIO

Come indicato precedentemente, un nuovo contratto stipulato nel 1999 ha consentito di ridurre il costo del premio, che è in parte a carico della Commissione e in parte a carico del funzionario.

CAPITOLO 6: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 27: DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI RETRIBUZIONE

Dall'ottobre 1992 questo articolo non ha più ragione d'essere.

ALLEGATO 1

DETERMINAZIONE DEI DIRITTI IN MATERIA DI CONGEDI DI RIPOSO

(Articolo 8 dell'allegato X)

Data di decorrenza: 1° gennaio 1999

PAESE	PERIODICITÀ	LUOGO
Albania	3 x 5 giorni	Roma (Italia)
Algeria	3 x 5 giorni	Casablanca (Marocco)
Angola	2 x 5 giorni	Windhoek (Namibia)
Bangladesh	3 x 5 giorni	Phuket (Tailandia)
Bosnia-Erzegovina	2 x 5 giorni	Bruxelles (Belgio)
Burundi	3 x 5 giorni	Mombasa (Kenia)
Camerun	1 x 5 giorni	Libreville (Gabon)
Africa centrale	3 x 5 giorni	Libreville (Gabon)
Comore	1 x 5 giorni	Antananarivo (Madagascar)
Congo Rep.	3 x 5 giorni	Libreville (Gabon)
Congo Rep. Dem.	3 x 5 giorni	Libreville (Gabon)
Eritrea	2 x 5 giorni	Mombasa (Kenia)
Etiopia	1 x 5 giorni	Mombasa (Kenia)
Georgia	2 x 5 giorni	Vienna (Austria)
Guinea-Bissau	2 x 5 giorni	Dakar (Senegal)
Guinea (Conakry)	2 x 5 giorni	Dakar (Senegal)
Guinea Equatoriale	2 x 5 giorni	Libreville (Gabon)
Kazakstan	1 x 5 giorni	Francoforte (Germania)
Liberia	3 x 5 giorni	Dakar (Senegal)
Mauritania	2 x 5 giorni	Casablanca (Marocco)
Niger	2 x 5 giorni	Libreville (Gabon)
Nigeria (Abuja)	1 x 5 giorni	Libreville (Gabon)
Nigeria (Lagos)	2 x 5 giorni	Libreville (Gabon)
Papua Nuova Guinea	3 x 5 giorni	Darwin (Australia)
Ruanda	1 x 5 giorni	Mombasa (Kenia)
Sierra Leone	3 x 5 giorni	Dakar (Senegal)
Sudan	3 x 5 giorni	Mombasa (Kenia)
Ciad	3 x 5 giorni	Dakar (Senegal)
Togo	1 x 5 giorni	Libreville (Gabon)
Vietnam	1 x 5 giorni	Phuket (Tailandia)

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE SEDI DI SERVIZIO

E DEI TASSI D'INDENNITÀ RELATIVI ALLE CONDIZIONI DI VITA

(Articolo 10 dell'allegato X)

Data di decorrenza: 1° gennaio 1999 (Israele: 1° luglio 1998)

35 %	25 %	20 %	15 %	10 %	0 %
ALBANIA	BELIZE	EX REPUBBLICA	SUDAFRICA	ANTILLE OLANDESI	CANADA
ALGERIA	BENIN	IUGOSLAVA	ANTIGUA E	ARGENTINA	CIPRO
ANGOLA	BOSNIA-	DI MACEDONIA	BARBUDA	AUSTRALIA	MALTA
BANGLADESH	ERZEGOVINA	BOLIVIA	BOTSWANA	BARBADOS	NORVEGIA
BURKINA FASO	CAPO VERDE	BULGARIA	CILE	BRASILE	SVIZZERA
BURUNDI	CINA	FIGI	COREA DEL SUD	CROAZIA	USA-NEW YORK
CAMERUN	CISGIORD./GAZA	GABON	COSTA RICA	REP. DOMINICANA	USA-SAN DIEGO
REP. CENTRAFR.	COLOMBIA	GIAPPONE (NAKA)	HONG KONG	ESTONIA	USA-WASHINGTON
COMORE	COSTA D'AVORIO	MESSICO	ISRAELE (TEL AVIV)	UNGHERIA	
CONGO REP.	EGITTO	ROMANIA	GIAMAICA	LETTONIA	
CONGO REP. DEM.	ERITREA	SWAZILAND	GIAPPONE (TOKYO)	LITUANIA	
GIBUTI	GAMBIA	TAILANDIA	GIORDANIA	MAROCCO	
ETIOPIA	GHANA	VANUATU	LIBANO	MAURIZIO	
GEORGIA	GUATEMALA	IUGOSLAVIA	NUOVA CALEDONIA	NAMIBIA	
GUINEA	INDIA		SENEGAL	POLONIA	
GUINEA BISSAU	INDONESIA		SIRIA	SLOVACCHIA	
GUINEA EQUATOR.	KENYA		TURCHIA	SLOVENIA	
GUYANA	LESOTHO			REP. CECA	
HAITI	MADAGASCAR			TRINIDAD E	
KAZAKSTAN	MALAWI			TOBAGO	
LIBERIA	NICARAGUA			TUNISIA	
MALI	PERÙ			URUGUAY	
MAURITANIA	FILIPPINE			ZIMBABWE	
MOZAMBICO	RUSSIA				
NIGER	SALOMONE (ISOLE)				
NIGERIA (ABUJA)	SAMOA OCCIDENT.				
NIGERIA (LAGOS)	SRI LANKA				
UGANDA	SURINAME				
PAKISTAN	TONGA				
PAPUA N. GUINEA	VENEZUELA				
RUANDA	ZAMBIA				
SAO TOME E PRINCIPE					
SIERRA LEONE					
SUDAN					
TANZANIA					
CIAD					
TOGO					
UCRAINA					
VIETNAM					